



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar.
Fehler! Keine Dokumentvariable verfügbar.

Progetti pilota ai sensi dell'art. 68^{quater} LAI

Piano concettuale

Settembre 2022

Indice

1. Scopo e utilità dei progetti pilota.....	3
2. Condizioni quadro	3
2.1 Basi giuridiche.....	3
2.2 Temi e priorità	3
2.3 Partecipazione	3
2.4 Contributi finanziari	3
2.5 Autorizzazione di durata limitata	4
2.6 Analisi degli effetti	4
3. Presentazione delle richieste	4
3.1 Requisiti per la presentazione delle richieste	4
3.2 Criteri per l'esame delle richieste	4
4. Approvazione delle richieste e accompagnamento dei progetti	5
4.1 Approvazione delle richieste	5
4.2 Accompagnamento dei progetti	5
5. Informazioni e presentazione delle richieste	5

1. Scopo e utilità dei progetti pilota

L'art. 68^{quater} della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) consente di svolgere progetti pilota:

«Ai fini dell'integrazione, l'UFAS può autorizzare progetti pilota di durata limitata che possono derogare alle disposizioni della presente legge.»

Scopo dei progetti pilota è il miglioramento dell'integrazione. In questo contesto è possibile:

- sviluppare provvedimenti, strumenti o procedure nuovi o che **derogano alla LAI**;
- sperimentare provvedimenti, strumenti o procedure che vengono migliorati o ampliati **nel quadro legale esistente**.

I progetti pilota sono volti all'acquisizione di conoscenze e costituiscono la base per:

- completare o modificare le disposizioni legali e le direttive;
- elaborare e diffondere buone pratiche.

2. Condizioni quadro

2.1 Basi giuridiche

Si applicano le basi giuridiche seguenti:

- [legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità \(LAI; RS 831.20\), in particolare l'articolo 68^{quater} LAI](#);
- [ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità \(OAI; RS 831.201\), in particolare l'articolo 98 OAI](#);
- [ordinanza dell'UFAS del 9 giugno 2008 concernente i progetti pilota secondo la legge su l'assicurazione per l'invalidità \(RS 831.201.7\)](#);
- [legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità \(Legge sui sussidi, LSu; RS 616.1\)](#);
- [legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati \(LPD; RS 235.1\)](#).

2.2 Temi e priorità

Informazioni sui temi prioritari sono disponibili sul [sito Internet dell'UFAS](#).

2.3 Partecipazione

La partecipazione ai progetti pilota è facoltativa per gli assicurati. L'esecuzione dei progetti pilota non deve compromettere le pretese legali degli assicurati. In particolare, i progetti pilota che derogano alle disposizioni legali vigenti non devono comportare un peggioramento della situazione degli assicurati.

Per ogni domanda di attuazione di un progetto pilota bisogna inoltre esaminare se quest'ultimo deroghi alle disposizioni di legge. Le deroghe eventualmente constatate vanno definite in un allegato alla summenzionata ordinanza dell'UFAS concernente i progetti pilota.

2.4 Contributi finanziari

In caso di partecipazione finanziaria dell'AI a progetti pilota vanno osservate le disposizioni della LSu. Di regola, l'AI presume un cofinanziamento.

2.5 Autorizzazione di durata limitata

In linea di massima, i progetti pilota sono autorizzati per un massimo di quattro anni¹. La durata dipende dai contenuti del progetto e può essere prolungata al massimo per altri quattro anni in virtù dell'art. 68^{quater} LAI. L'obiettivo è di ottenere in tempo utile nuove conoscenze. Questo significa che, durante lo svolgimento del progetto, bisogna riflettere per tempo su un'eventuale perennizzazione dopo la fase pilota.

2.6 Analisi degli effetti

Ogni progetto pilota viene analizzato dal punto di vista degli effetti. L'analisi può essere svolta dai richiedenti stessi o da esperti esterni. La decisione in materia spetta all'UFAS e dipende dall'auspicata portata dell'analisi e dalla disponibilità dei dati necessari (semplice rapporto o valutazione vera e propria).

I criteri e le modalità dell'analisi sono definiti dall'UFAS d'intesa con il richiedente e precisati nel contratto prima dell'inizio del progetto. Il richiedente mette a disposizione le informazioni e i dati necessari ai fini dell'analisi.

I risultati dei progetti pilota vengono messi a disposizione di terzi interessati e pubblicati in forma adeguata (sito Internet dell'UFAS, articoli specializzati ecc.).

3. Presentazione delle richieste

3.1 Requisiti per la presentazione delle richieste

Le richieste possono essere presentate in qualsiasi momento all'UFAS, esclusivamente con il [modulo di richiesta](#) ufficiale. Un sostegno a titolo di progetto pilota può essere preso in considerazione soltanto per un progetto concreto. L'elaborazione di un piano concettuale non può essere sostenuta a tal titolo. Queste prestazioni preliminari devono essere assunte dal richiedente.

3.2 Criteri per l'esame delle richieste

Le domande sono valutate sulla base dei criteri indicati qui di seguito. L'elenco non è esaustivo e non sussiste alcun diritto all'approvazione e al finanziamento delle richieste.

- Completezza e chiarezza della **documentazione**;
- conformità del progetto alle **priorità** dell'AI;
- **orientamento pratico** (non ricerca) e **carattere innovativo** (incl. prova della necessità di colmare lacune esistenti);
- **carattere pilota** (limitazione nel tempo, nelle dimensioni e/o nell'estensione territoriale);
- **collegamento con il sistema dell'AI** (p. es. descrizione del miglioramento della collaborazione con gli uffici AI);
- **attuabilità** del progetto, con l'indicazione di rischi e opportunità;
- **durevolezza** (presenza di indizi i quali fanno supporre che a lungo termine il progetto potrà diventare la norma o che sarà realisticamente possibile continuare le attività in questione dopo la conclusione della fase pilota);
- trasparenza in materia di **costi del progetto e prestazioni proprie**;
- **valutabilità** (definizione di obiettivi di risultato e disponibilità di dati adeguati);
- **disponibilità temporale dei risultati** (informazioni acquisibili entro il termine massimo prescritto di quattro anni);

¹Art. 4 cpv. 2 dell'ordinanza dell'UFAS del 9 giugno 2008 concernente i progetti pilota secondo la legge federale su l'assicurazione per l'invalidità.

- **trasferibilità** del progetto pilota ad altri contesti;
- **organizzazione del progetto e profilo del richiedente** (esperienza, competenze, personale).

4. Approvazione delle richieste e accompagnamento dei progetti

4.1 Approvazione delle richieste

Una volta ricevuta la richiesta, l'UFAS la esamina dal punto di vista materiale, giuridico e finanziario e chiede il parere di altri attori coinvolti (in particolare uffici AI e altri uffici federali). A tal fine consulta la Commissione AVS/AI.

Nella fase di esame, la richiesta può essere discussa con il richiedente e rinviata per rielaborazione. Tutte le modifiche vanno fissate per iscritto e confluiscono nel contratto dopo l'approvazione della richiesta.

4.2 Accompagnamento dei progetti

Per ogni progetto pilota l'UFAS costituisce un gruppo di accompagnamento, di regola composto da:

- UFAS (presidenza, assistenza specialistica e gestione strategica);
- ufficio AI coinvolto nel progetto pilota o Conferenza degli uffici AI (CUAI);
- eventualmente altri esperti/rappresentanti di associazioni secondo il bisogno;
- eventualmente una persona responsabile della valutazione.

Il gruppo di accompagnamento formula raccomandazioni all'attenzione dell'UFAS in merito ai punti seguenti:

- verifica regolare del raggiungimento degli obiettivi, comprese le tappe fondamentali (incl. l'approvazione del rapporto finale);
- sostegno e consulenza ai responsabili di progetto, in particolare per quanto concerne questioni che vanno oltre le loro competenze;
- conclusione, eventuale interruzione ed eventuale prosecuzione del progetto, se del caso.

5. Informazioni e presentazione delle richieste

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Ambito Assicurazione invalidità, Settore Integrazione professionale

Maya Umher, collaboratrice scientifica
Tel. 058 462 91 33; maya.umher@bsv.admin.ch

Chiara Mombelli, collaboratrice scientifica
Tel. 058 462 90 93; chiara.mombelli@bsv.admin.ch

Ulteriori informazioni

www.ufas.admin.ch > Assicurazioni sociali > Assicurazione invalidità AI > Informazioni di base & legislazione > Le prestazioni > [Progetti pilota per promuovere l'integrazione \(art. 68quater LAI\) \(admin.ch\)](#)